Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale
Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

2205

delibera n. 67

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Comune di Napoli – Località Lungomare Via Caracciolo – Marina di San Pio s.r.l. – Rilascio concessione di uno specchio acqueo/campo boe di mq.25.300 da destinare all'ormeggio di imbarcazioni da diporto secondo il posizionamento, le caratteristiche, il numero e le modalità di cui al Piano Ormeggio dell'A.P. di Napoli modificato con Verbale di Conferenza di Servizi decisoria del 27/4/2007 – decorrenza: dalla data di rilascio al 31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che il piano ormeggi datato 20/06/2006, elaborato dall'Autorità Portuale d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, la Soprintendenza BAPPSAE, la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la Capitaneria di Porto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli, a seguito di apposite Conferenze istruttorie i cui lavori terminavano in data 19/06/2006, con relative modifiche recepite nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 27/04/2007, venivano individuate tre zone del lungomare del Comune di Napoli da destinare all'ormeggio di natanti da diporto mediante utilizzo di gavitelli ecocompatibili tra cui, con la lettera B), lo specchio acqueo di mq.25.575,00 antistante la via F. Caracciolo, tra l'attracco degli aliscafi di Mergellina ed il Consolato U.S.A.;

Considerato che con istanza assunta al protocollo AP n. 2146 del 23/03/2016, integrata successivamente con le comunicazioni assunte ai prott. AP n. 2932 del 26/04/2016, n.2984 del 27/04/2016 e n.3663 del 26/05/2016, la Società Marina di San Pio s.r.l., con sede in Napoli alla via Toledo n.406, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con numero REA NA-948603 e C.F. 08318101212, ha trasmesso la modulistica SID Modello D1 per il rilascio di una concessione quadriennale con utilizzo stagionale 1 maggio – 30 settembre, ai sensi dell'art.36 e seguenti del cod.nav., in località via Caracciolo del comune di Napoli, per uno specchio acqueo di mq.25.300 comunque rientrante nel citato Piano Ormeggi, per l'attività di ormeggio natanti/unità da diporto c/terzi;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N., con avviso n. 1020 del 22/07/2016 per il periodo 28/07/2016 – 26/09/2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che il rilascio della suddetta concessione risulta conforme alle previsioni del Piano Ormeggi dell'A.P. Napoli come sopra richiamato;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento, dalla quale è emersa l'opportunità di rilasciare la concessione di cui trattasi fino alla data del 31.12.2020 per uniformarla ad altre concessioni relative ad attività analoghe, nell'ottica di una futura riqualificazione dell'intera area del Lungomare di Napoli /Mergellina;

con l'astensione di Masucci e Faraone

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale marittima, come da bozza di licenza allegata, decorrente dalla data di rilascio e con scadenza al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, in favore della società Marina di San Pio s.r.l., con sede in Napoli alla via Toledo n.406 - P.iva 08318101212, per l'assentimento di uno specchio acqueo sito nel Comune di Napoli, antistante la via F.Caracciolo, tra l'attracco degli aliscafi ed il Consolato U.S.A., della superficie di mq. 25.300, da destinare, nel periodo 1° Maggio – 30 settembre di ogni anno, a campo boe, con la finalità di adibirlo all'ormeggio stagionale di unità da diporto mediante l'utilizzo di strutture eco-compatibili (corpi morti), il tutto secondo il posizionamento, le caratteristiche, il numero e le modalità di cui al Piano Ormeggi dell'A.P. con relative modifiche recepite nel Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27/4/2007.

Il canone demaniale annuo dovuto per la concessione di cui trattasi è determinato in applicazione delle legge 296/2006 ed è pari ad € 8.042,77 *(ottomilaquarantadue/77)* (valore Istat 2018 – riferimento circolare n.82 del 11/12/2017 e n.83 del 21/02/2018 del MIT).

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone demaniale come sopra determinato, che rapportato al periodo di occupazione per il corrente anno 2018 (luglio/dicembre) è pari ad € 4.967,26, nonché alla costituzione della cauzione di cui all'art.17 reg.cod.nav.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 03.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica *Rep. Archivio Dem.* Cod. cliente

N.....del Registro concessioni Anno 2018 N..... del Repertorio

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- con il Piano Ormeggi datato 20.06.2006, elaborato dall'allora Autorità Portuale d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, la Soprintendenza BAPPSAE, la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la Capitaneria di Porto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli a seguito di apposite Conferenze istruttorie i cui lavori sono terminati in data 19.06.2006, venivano individuate tre zone del lungomare del Comune di Napoli da destinare all'ormeggio natanti mediante utilizzo di gavitelli ecocompatibili, tra cui con la lettera B) specchio acqueo di mq. 25.575,00 antistanti la via F. Caracciolo, tra l'attracco degli aliscafi ed il Consolato U.S.A., giusta verbale di conferenza di servizi decisoria del 27/04/2007;
- la società Marina di San Pio s.r.l. con sede in Napoli alla via Toledo 406, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con numero REA: NA-948603 e C.F.: 08318101212, con istanza assunta al protocollo A.P. n° 2146 del 23.03.2016 integrata successivamente con le comunicazioni assunte ai prot. AP n°2932 del 26.04.2016, n°2984 del 27.04.2016 e n°3663 del 26.05.2016 ha trasmesso la modulistica SID modello D1 per il rilascio di una concessione quadriennale con utilizzo stagionale ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.d.N., in località via Caracciolo del Comune di Napoli, per uno specchio acqueo di mq. 25.300 comunque rientranti nel citato Piano Ormeggi, per l'attività di ormeggio natanti/unità da diporto c/o terzi;

- con avviso n°1020 datato 22.07.2016 la predetta istanza è stata resa pubblica, per il periodo 28.07.2016 / 26.09.2016, e per la stessa non sono pervenute istanze concorrenti né tanto meno osservazioni in merito;
- la locale Capitaneria di Porto, con nota n°64159 datata 28.11.2016, ha espresso parere favorevole all'istanza di cui sopra, in quanto la concessione di detto specchio acqueo non pregiudica il mantenimento degli attuali profili di sicurezza della navigazione e rientranti nel piano ormeggi;
- con nota interna n°140 datata 01.03.2017 l'Area Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale ha espresso, dal punto di vista tecnico ed ai soli fini demaniali marittimi, parere favorevole al rilascio in concessione dell'area in argomento, subordinatamente alle clausole che si riportano di seguito:
  a) la distanza dalla linea di costa (muro frangiflutti), del campo boe non dovrà essere, in ogni caso, inferiore ai 100 metri minimi come previsto dal vincolo ambientale indiretto che vige per l'area;
  b) va mantenuta rigorosamente una maglia di 15x15 metri per l'installazione delle boe e dei relativi corpi morti (così come previsto nel progetto di questa A.P.);
  c) in conformità alle caratteristiche stabilite nel piano ormeggi dell'A.P. di cui alla suddetta delibera n.332/06, come per analoghe richieste, il rilascio della concessione d.m. da parte di questa AdSP sarà subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di certificazione di eco-compatibilità dei corpi morti (sia per i materiali

impiegati, sia per la forma) rilasciata da un Istituto pubblico autorizzato;

d) la localizzazione dello specchio acqueo, quindi il conseguente posizionamento dei corpi morti, dovrà rispettare le coordinate geografiche stabilite nel grafico a suo tempo definito dall'A.P. (in allegato – in rosso si riporta la delimitazione dello specchio acqueo di 25.300,00 mq di cui alla presente istanza);

e) l'inizio della installazione del sistema di ormeggi andrà comunicato a questa AdSP ed alla Capitaneria di Porto, al fine dell'esercizio della vigilanza sulla esecuzione delle opere in conformità alla concessione rilasciata.

- con richiesta prot. PR_NAUTG_Ingresso_0063293_20170328 datata 28.03.2017 è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia;
- la suddetta richiesta è stata sollecitata, senza riscontro, con nota n.645 del 02/03/2018, per cui, all'attualità, la normativa di riferimento consente di poter procedere comunque al rilascio della concessione essendo ampiamente decorsi i termini previsti;
- è stato acquisito, inoltre, il parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura in data 24/05/2018 in ordine alla definizione del procedimento;
- il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso, con delibera n.____del __ il proprio parere favorevole in merito, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett. f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo 169/16, al rilascio del suddetto titolo fino al 31.12.2020, al fine di uniformarla ad altre concessioni relative ad attività analoghe, nell'ottica di una futura riqualificazione dell'intera area del Lungomare di Napoli /Mergellina;

- il canone per l'occupazione in oggetto è stato determinato mediante applicazione della legge 296/2006 nella misura del canone relativo all'anno 2018 periodo maggio/settembre pari ad € 7.688,76 per l'utilizzazione commerciale dello specchio acqueo oltre ad € 354,01 (canone minimo) per il periodo ottobre/aprile per il mantenimento sul fondale dei corpi morti;
- la società Marina di San Pio ha provveduto a depositare, in data _____ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. ____ del _____, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla società **Marina di San Pio s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Toledo 406, C.F.: 08318101212**, nella persona del legale rappresentante *pro*

tempore, di occupare nel Comune di Napoli e precisamente antistante la via Caracciolo nella zona posta tra l'attracco degli aliscafi ed il Consolato U.S.A., uno specchio acqueo di complessivi mq. 25.300 allo scopo di adibirlo a campo boe per l'ormeggio di unità da diporto, il tutto come rappresentato nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Veneranda Celardo, che si allega al presente atto per farne parte integrante.

Si precisa che il punto di imbarco e sbarco sarà ubicato alla rotonda Diaz.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, **per il periodo decorrente dalla data di rilascio del presente atto e fino al 31/12/2020** (con utilizzo commerciale durante il periodo maggio/settembre), con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 29.095,58= (ventinovemilanovantacinque/58)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., e soggetto ad indicizzazione annuale ai sensi dell'art.04 L.494/94.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice

della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni

occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Adsp dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le

Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. la distanza dalla linea di costa (muro frangiflutti), del campo boe non dovrà essere, in ogni caso, inferiore ai 100 metri minimi come previsto dal vincolo ambientale indiretto che vige per l'area;
2. va mantenuta rigorosamente una maglia di 15x15 metri per l'installazione delle boe e dei relativi corpi morti (così come previsto nel progetto di questa A.P.);
3. in conformità alle caratteristiche stabilite nel piano ormeggi dell'A.P. di cui alla suddetta delibera n.332/06, come per analoghe richieste, il rilascio della concessione d.m. da parte di questa AdSP sarà subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di certificazione di eco-compatibilità dei corpi morti (sia per i materiali impiegati, sia per la forma) rilasciata da un Istituto pubblico autorizzato;
4. la localizzazione dello specchio acqueo, quindi il conseguente posizionamento dei corpi morti, dovrà rispettare le coordinate geografiche stabilite nel grafico a suo tempo definito dall'A.P. (in allegato – in rosso si riporta la delimitazione dello specchio acqueo di 25.300,00 mq di cui alla presente concessione);
5. l'inizio della installazione del sistema di ormeggi andrà comunicato a questa AdSP ed alla Capitaneria di Porto, al fine dell'esercizio della vigilanza sulla esecuzione delle opere in conformità alla concessione rilasciata;

6. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
7. qualora la comunicazione antimafia datata 28.03.2017 e successivo sollecito dia esito positivo, si procederà alla revoca immediata della presente concessione;
8. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
9. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
10. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
11. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
12. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
13. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal

D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;

14. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
15. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale di rimuovere - a proprie cure e spese - le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e si impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
16. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcune modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento.

Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

17. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
18. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
19. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario-Agenzia delle Entrate Napoli 3 -in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
20. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
21. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
22. il concessionario ha l'obbligo di:
    - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;

- segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per il periodo luglio/dicembre anno 2018, in relazione al periodo di occupazione previsto dal presente atto, pari ad € 4.967,26, come risulta da reversale di introito n. _____ ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria _____ emessa il _____ dalla _____– Agenzia n. _____ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Toledo n°406.

Napoli, ...

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni speciali: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

IL CONCESSIONARIO

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO